



BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2026 PER I COMUNI DI FIRENZUOLA MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO

IL COMUNE DI FIRENZUOLA

in qualità di Ente capofila ai sensi dell'Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 03.07.2026 tra i Comuni di Firenze, Marradi e Palazzuolo sul Senio, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, in ottemperanza al disposto dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge regionale toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss. mm. ii., dei Regolamenti delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 54 del 14.09.2020 del Comune di Firenze, n. 64 del 28.11.2020 del Comune di Marradi e n. 12 del 29.04.2022 del Comune di Palazzuolo sul Senio, nonché in attuazione della propria determinazione n. 367 del 23/07/2026 di approvazione del bando ERP.

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 27/07/2026 e fino al giorno 27/09/2026** è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di tre distinte graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale e di proprietà dei Comuni di Firenze, Marradi e Palazzuolo sul Senio.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base delle suddette distinte graduatorie ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A alla LRT 2/2019.

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di ERP sia soggetti già assegnatari.

Trattandosi di un bando generale, dovranno parteciparvi anche gli interessati che sono inseriti nella graduatoria definitiva conseguente al bando precedente dei Comuni di Firenze, Marradi e Palazzuolo sul Senio, in quanto le suddette graduatorie cesseranno di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione nell'albo pretorio delle graduatorie definitive conseguenti al presente bando (art. 10, comma 3, della LRT 2/2019).

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio e su apposita sezione informativa dei siti istituzionali dei Comuni di Firenze, Marradi e Palazzuolo sul Senio.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al bando ERP è presentata da un soggetto - in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 - relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della LRT 2/2019, che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

2. **Si considera nucleo familiare** quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati (art. 9, comma 2, LRT 2/2019),:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;



- b) le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. **Per esigenze di autonomia**, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio ERP; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica (ISEE) dell'intero nucleo familiare di origine (art. 9, comma 3, LRT 2/2019):

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, oppure unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

4. Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati (art. 9, comma 4, LRT 2/2019), ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

1. La domanda può essere presentata al Comune di residenza o in cui venga svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente bando.

2. I requisiti per la partecipazione al bando, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini non comunitari hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.

Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione (Firenzuola, Marradi, o Palazzuolo sul Senio). La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in questione.



Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b) bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità anno 2026 avente un valore ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 16.500,00. Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma, rispetto al nucleo in cui sono inseriti per esigenza di autonomia (art. 9, comma 3, LRT 2/2019), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare (art.9, comma 4, LRT 2/2019), si fa riferimento ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 di valore ISEE, e ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km** dal Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone a vano utile);

d.2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili che siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1) e d.2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, lettera d) della LRT 2/2019;
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino, il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.



e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al sopracitato DPCM, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

f) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2) ed e) del presente articolo;

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis) della LRT, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'art. 9, commi 3 e 4, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dal paragrafo 2, lettere a), b), b bis) ed e), devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

4. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.



5. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui al precedente comma 2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5 bis. I Cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. 251/2007 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con DPR 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 286/1998), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di avere presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la scadenza del bando.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona **anno 2026 (valore € 8.057,40)**. Il reddito pro-capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**



a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente oppure convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

-con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari 100%: **PUNTI 2;**
- che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3;**

a-4 ter. Qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 PUNTO.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di PUNTI 4.

Nel caso di nucleo familiare di cui alla lettera a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di PUNTI 6.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora e non ai residenti nel Comune di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio che lavorano altrove.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

1. uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**
3. due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3;**



Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di PUNTI 4

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1;**

a-8 bis. Nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1;**

- nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2;**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria, gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**

- in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Ai fini del suddetto calcolo, eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

N.B. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del bando, è necessario che la coabitazione con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della



stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. Dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o nelle graduatorie degli altri 2 comuni per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **PUNTI 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

Sulla base dell'accordo di collaborazione, ciascuno dei Comuni di Firenzezuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, riconosce tale punteggio ai richiedenti che vantino anzianità di permanenza nelle precedenti graduatorie o assegnazioni in utilizzo autorizzato da parte degli altri comuni sottoscrittori.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

2. La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

3. I Comuni di Firenzezuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, hanno titolo a promuovere ogni accertamento che ritengano necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

4. PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO devono essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

a. per i cittadini non comunitari, in base alla normativa statale:

- permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
- permesso di soggiorno almeno biennale, o copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- copia della documentazione attestante lo status di rifugiato politico o la protezione internazionale sussidiaria e umanitaria;

b. in caso di richiedente non residente anagraficamente nel Comune: documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune presso cui viene presentata la domanda (ad esempio: attestazione del datore di lavoro o copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro, etc.);



in caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel comune: apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza, dalla locale casa rifugio o dall'assistente sociale.

N.B. I requisiti di cui sopra. devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.

- c. In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili:
 - attestazione di un tecnico abilitato per verifica dell'inadeguatezza dello stesso, se ricorre la fattispecie (requisito art. 2 d.1);
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente, se ricorre la fattispecie (requisito art. 2 d.2);
 - provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la non disponibilità della casa coniugale, se ricorre la fattispecie (requisiti art. 2 d1 e/o d2) (decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo del rilascio dell'immobile);
 - documentazione sulla inagibilità dell'alloggio, se ricorre la fattispecie (requisiti art. 2 d1 e/o d2);
 - documentazione relativa al pignoramento ex art. 555 c.p.c., se ricorre la fattispecie (requisiti art. 2 d1 e/o d2);
- d. se titolari *pro quota* di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000,00: documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (requisiti art. 2 punto 4);
- e. se **non** in possesso di residenza fiscale in Italia documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale o documentazione idonea a attestare la non applicabilità del requisito, come previsto dall'art. 2 punto 5.bis del bando;
- f. dichiarazione sostitutiva (o ricevuta del modello F23) relativa al pagamento della marca da bollo da € 16,00, se la domanda è inoltrata tramite PEC altrimenti marca da bollo da applicare direttamente sulla domanda.

5. PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:

- a. documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (per diversa annualità di riferimento o per tipologia di reddito quale per esempio i contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) (punteggio a-1, a-1bis);
- b. se nucleo in coabitazione: contratto di locazione cointestato (punteggio a-3);
- c. certificato di invalidità (valido alla data di pubblicazione del bando) rilasciato dall'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido ai sensi della normativa vigente (punteggio a-4);



- d.** certificato di invalidità con assistenza (valido alla data di pubblicazione del bando) rilasciato dall'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% o con disabilità riconosciuta che necessita di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (punteggio a-4 bis);
- e.** documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro o attestazione datore di lavoro con specificata la sede di lavoro) (punteggio a-5);
- f.** documentazione attestante la presenza di figli maggiorenni a carico (punteggio a-6, a7);
- g.** copia del decreto di omologazione della separazione o sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/o obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento e documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (punteggio a-8);
- h.** attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza, dalla locale casa rifugio o dall'assistente sociale (punteggio a-8 bis);
- i.** documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata dall'autorità competente o da un tecnico individuato dal richiedente (punteggio b-1);
- j.** perizia tecnica sulle barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata dagli Uffici Comunali, o da un tecnico individuato dal richiedente o dall'amministratore condominiale con dichiarazione asseverata e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL territoriale (punteggio b-2);
- k.** copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato e documentazione per il calcolo dell'incidenza sul reddito (ricevute di pagamento anno 2024 o attestazione del proprietario comprovante il regolare pagamento) (punteggio b-4);
- l.** copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione e relativa convalida di data non anteriore a due anni; (punteggio b-5);
- m.** provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole e relativa convalida di data non anteriore ad anni due alla data di pubblicazione del bando, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (punteggio b-5);
- n.** provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento (punteggio b-5);
- o.** documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari (contratto di locazione cointestato) oppure documentazione attestante il sovraffollamento (planimetria catastale dell'alloggio o documentazione rilasciata da un tecnico abilitato) (punteggio b-6).



ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata **dal giorno 27/07/2026 al giorno 27/09/2026**.

2. COLORO CHE PRESENTERANNO DI PERSONA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DOVRANNO RICHIEDERE LA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, IN QUANTO LA GRADUATORIA PROVVISORIA E LA GRADUATORIA DEFINITIVA VERRANNO PUBBLICATE, SUI SITI DEI COMUNI, PER MOTIVI DI RISPETTO DELLA PRIVACY, NON INDICANDO IL COGNOME ED IL NOME, MA SOLAMENTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO.

3. La domanda di partecipazione al presente bando di concorso e le dichiarazioni devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a pena di inammissibilità, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e potranno essere consegnate con le seguenti modalità:

Per il Comune di Firenzezuola:

- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune, in orario di apertura al pubblico (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 15:00-18:00; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8:30-12:30)
- tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: comune.firenzuola@postacert.toscana.it, e dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC nella disponibilità del richiedente, entro le ore 24.00 del giorno di scadenza.
- tramite raccomandata postale A.R. indirizzata a Comune di Firenzezuola, P.zza Don Stefano Casini, 5, 50033, Firenzezuola (Fi). **Sulla busta dovranno essere indicati cognome, nome e indirizzo del mittente e la dicitura: "Domanda bando alloggi ERP"**. Ai fini del termine di invio, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Per ricevere informazioni sulla compilazione della modulistica, sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi alla persona nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e giovedì 9:00-12:30 / 15:00-18:00 e sabato 9:00-12:30).

Per contatti:

tel. 055.8199469 – 437

E-mail r.fassina@comune.firenzuola.fi.it – serviziscolastici@comune.firenzuola.fi.it

Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Comune di Firenzezuola www.comune.firenzuola.fi.it.

Per il Comune di Marradi:

- a mano presso l'URP del Comune di Marradi dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00;
- tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: comune.marradi@postacert.toscana.it, e dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC nella disponibilità del richiedente, entro le ore 24.00 del giorno di scadenza;
- tramite raccomandata postale A.R. indirizzata a Comune di Marradi – Piazza Scalelle n. 1, 50034 Marradi (FI). **Sulla busta dovranno essere indicati cognome, nome e indirizzo del mittente e la dicitura: "Domanda bando alloggi ERP"**. Ai fini del termine di invio, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.



Per ricevere informazioni sulla compilazione della modulistica, sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Marradi, in orario di apertura al pubblico il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 o su appuntamento.

Per contatti:

055-8045005 int.3

E-mail servizio.affarigenerali@comune.marradi.fi.it

Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Comune di Marradi www.comune.marradi.fi.it.

Per il Comune di Palazzuolo sul Senio:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Palazzuolo sul Senio, il lunedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 18:00; il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 09:00 alle 13:00;
- tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it, e dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC nella disponibilità del richiedente, entro le ore 24.00 del giorno di scadenza;
- tramite raccomandata postale A.R. indirizzata a Comune di Palazzuolo sul Senio – Piazza Ettore Alpi, n. 1, 50035 Palazzuolo sul Senio (FI). Sulla busta dovranno essere indicati cognome, nome e indirizzo del mittente e la dicitura: “Domanda bando alloggi ERP Ai fini del termine di invio, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Per ricevere informazioni sulla compilazione della modulistica, sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi al Cittadino del Comune di Palazzuolo sul Senio, in orario di apertura al pubblico.

Per contatti:

055-8046008

E-mail demografico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it

Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Comune di Palazzuolo sul Senio www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/.

NON SARANNO ACCETTATE ALTRE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E LE DOMANDE INViate CON QUALSIASI ALTRA MODALITA' SARANNO ESCLUSE.

LE DOMANDE INCOMPLETE DEI DATI E DEGLI ALLEGATI RICHIESTI NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SARANNO ESCLUSE.

SARANNO CAUSA DI ESCLUSIONE ANCHE L'OMISSIONE DELLA FIRMA DEL RICHIEDENTE SUL MODULO DI DOMANDA O LA MANCANZA DELLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DELLO STESSO QUALORA IL MODULO DI DOMANDA NON SIA STATO SOTTOSCRITTO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO.

E' obbligatorio allegare la documentazione attestante il pagamento della marca da bollo da € 16,00 (se la domanda viene trasmessa tramite PEC, produrre copia del F23 pagata oppure attestazione con marca da bollo annullata e scansionata; se la domanda viene presentata cartacea, applicare la marca da bollo)



ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

1. Ciascun ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente. Non saranno attribuiti punteggi d'ufficio per condizioni non autodichiarate o, in assenza di documentazione obbligatoria, se richiesta, a supporto delle condizioni autodichiarate.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie, verrà data notizia a mezzo pubblicazione sul sito internet dei Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio.

2. La pubblicazione ha valore di comunicazione all'utenza. Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

Nessuna comunicazione scritta e personale verrà data ai concorrenti, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90. I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito internet del Comune presso cui hanno presentato la domanda.

3. Formazione della graduatoria generale

Entro il termine massimo di **180 giorni** successivi alla data di chiusura della presentazione delle domande, i Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio procedono ciascuno per proprio conto all'approvazione della propria graduatoria provvisoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Funzionario Responsabile, sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune Capofila e sul sito istituzionale dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune presso cui è indirizzata la domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Nello stesso arco temporale è possibile produrre documentazione integrativa dimostrativa del possesso dei requisiti o punteggi autodichiarati erroneamente non allegata al momento della presentazione o non conforme a quanto richiesto. In sede di opposizioni non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.

I Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio nominano ciascuno la propria commissione ERP per l'esame delle domande e delle eventuali opposizioni.

Entro **90 giorni** dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie il Responsabile del Procedimento inoltra le medesime alla Commissione ERP, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, le Commissioni ERP:

- a) decidono sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;
- b) formulano le graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale.



Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti delle Commissioni;

c) trasmettono le graduatorie definitive ed i relativi atti al Responsabile del Servizio per l'approvazione.

Ciascun Comune approva le graduatorie provvisorie e definitive, anche in tempi diversi, in relazione alla numerosità delle domande presentate e al contenzioso eventualmente insorto.

Il Comune Capofila recepisce con propri atti le graduatorie definitive di ciascun Comune.

4. Validità e aggiornamento delle graduatorie.

Le graduatorie definitive hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo Pretorio di ciascun Comune e conservano la loro efficacia fino al loro successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadranno le graduatorie approvate in occasione del precedente bando formate sulla base della previgente normativa.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il Comune di Firenzezuola, il Comune di Marradi e il Comune di Palazzuolo sul Senio provvedono singolarmente all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base delle graduatorie definitive disgiunte, a norma dell'art. 12 della LRT 02/2019, che conservano la loro efficacia fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, LRT n. 2/2019.

2. All'atto di assegnazione degli alloggi i Comuni di Firenzezuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio accertano la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT. n. 2/2019.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. I titolari del trattamento sono i Comuni di Firenzezuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, in relazione alle domande di propria competenza.

ART. 10 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019, alla LRT 35/2021, al "Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e di mobilità" dei Comuni di Firenzezuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio".

2. Per gli atti di propria competenza, come individuati nell'accordo di collaborazione firmato in data 03.07.2026, i Responsabili del Procedimento sono come di seguito individuati:
per il Comune di Firenzezuola, la Dottoressa Ambra Franchini, Responsabile del Settore IV Servizi alla Persona;



per il Comune di Marradi, la Dott.ssa Vittoria Mercatali, Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari;

per il Comune di Palazzuolo sul Senio, la Dott.ssa Barbara Dall'Omo, Responsabile del Servizio Affari Generali – Gestione Risorse.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE IV
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Ambra Franchini
(Documento firmato digitalmente)